

Legge 27/05/1929 n. 810

Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929.

20. Le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici della Santa Sede, saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del Regno al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari [23].

Note:

[23] In data 30 giugno 1930 tra lo Stato italiano e lo Stato della Città del Vaticano venne stipulata una Convenzione doganale alla quale, in Italia, venne data esecuzione con Circolare n. 12823 del Ministero delle finanze e con Circolare n. 510066-150 del Ministero delle comunicazioni, entrambe datate 28 luglio 1930. Tale Convenzione, entrata in vigore il 1° agosto 1930, così dispone:

« 1. L'introduzione in franchigia dai diritti di confine e dalle imposte di consumo delle merci estere, anche spedite a mezzo di posta (sia provenienti direttamente dall'estero, sia estratte dai depositi doganali, magazzini generali, depositi e punti franchi d'Italia), e l'introduzione in franchigia dalle imposte di fabbricazione e di consumo delle merci nazionali, entro il territorio della Città del Vaticano, quale risulta dalla pianta che costituisce l'allegato I del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, 11 febbraio-7 giugno 1929, si effettueranno sotto osservanza delle modalità, di cui rispettivamente ai seguenti artt. 4, 5, 7.

2. Parimenti sotto osservanza delle modalità di cui all'art. 4, si farà luogo all'importazione in franchigia dai diritti di confine e dalle imposte di consumo delle merci e degli oggetti di provenienza estera, anche spediti a mezzo della posta, destinati alle persone, agli enti ed uffici appresso indicati:

a) alla Persona del Sommo Pontefice;

b) ai Cardinali residenti in Roma;

c) alle istituzioni ed uffici aventi sede negli immobili extraterritoriali di cui all'allegato II al Trattato ed alle persone che vi risiedono e vi sono stabilmente addette per ragioni di ufficio, di studio, ecc.;

d) alle istituzioni ed uffici aventi sede negli immobili descritti nelle tavole 1, 1 bis, 2, 6, 7, 8 dell'allegato III, nonché nella Pontificia Accademia dei nobili ecclesiastici in Roma (Piazza della Minerva), ed alle persone che vi risiedono e vi sono stabilmente addette per ragione di ufficio, studio ecc.;

e) limitatamente ai materiali da costruzione ed oggetti di arredamento provenienti dall'estero, agli edifici erigendi (compresi quelli in corso di costruzione già fruente della franchigia) a spese della Santa Sede in Roma o fuori, da adibirsi permanentemente a sede di istituti per la formazione del clero dipendenti direttamente dalla S. Sede stessa o di altri enti od uffici appartenenti alla categoria di quelli considerati nell'art. 20 del Trattato e come tali riconosciuti di accordo fra la Santa Sede ed il Governo italiano.

È consentita altresì la franchigia delle imposte di consumo per le merci nazionali destinate alle persone e agli enti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma e, dentro i limiti che saranno stabiliti d'accordo tra il Governatorato della Città del Vaticano e il Governatorato di Roma (*il Governatorato di Roma è stato soppresso con D.Lgs.Lgt. 17 novembre 1944, n. 426, a norma dell'art. 1 del quale anche al Comune di Roma si applicano le disposizioni del T.U. della legge comunale e provinciale*), agli enti ed alle persone indicate alla lett. d) del comma medesimo.

Per le istituzioni ed uffici di cui alle lett.

c) e d), la franchigia sarà accordata dietro richiesta del Governatore della Città del Vaticano, o di chi per esso, alla Direzione di Dogana territorialmente competente, per quanto riguarda la franchigia doganale e dalle imposte di consumo sulle merci provenienti dall'estero, e su domanda del preposto a ciascun ente o da chi ne fa le veci, e sotto la responsabilità e sorveglianza del preposto stesso, per quanto riguarda la franchigia dalle imposte di consumo sulle merci nazionali o nazionalizzate.

3. Lo svincolo delle merci estere destinate in franchigia ai capi di missione e membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, continuerà ad effettuarsi con le norme di cui al paragrafo 3 capitolo III dell'appendice I alla tariffa dei dazi doganali del regno d'Italia.

4. Lo svincolo in franchigia dai dazi di confine e dalle imposte di consumo, delle merci estere destinate alla Città del Vaticano ed alle persone ed enti menzionati nel precedente art. 2, siti nel territorio della circoscrizione doganale di Roma, sarà effettuata presso la Dogana di Roma, su richiesta del Governatore della Città del Vaticano, o dell'ufficio da lui delegato, il quale rilascerà poi alla stessa

Dogana avviso scritto del regolare ricevimento delle merci.

I detti documenti saranno validi pure agli effetti delle imposte di consumo.

All'uopo il R. Ministero delle Finanze, di concerto anche col R. Ministero delle Comunicazioni, per la parte che lo riguarda, darà disposizioni perché le merci estere di cui trattasi siano avviate alla Dogana di Roma, sotto scorta di bolletta a cauzione, senza pagamento di alcun diritto ed in esenzione di visita.

5. Alle persone seguenti, in quanto siano rivestite delle indicate cariche ufficiali presso la S. Sede, e siano state perciò ammesse alla immatricolazione delle proprie automobili nei registri della Città del Vaticano ed all'apposizione di speciale targa, con conseguente esonerazione dal pagamento di tassa di circolazione nel regno, è data facoltà, su richiesta della S. Sede, di importare in franchigia dai diritti di confine le automobili per loro uso, in numero non superiore a due per ciascuna delle persone stesse, e le relative parti di ricambio:

a) i due Principi assistenti al Soglio;

b) il Gran Maestro del Santo Ospizio;

c) il Foriere Maggiore dei SS. PP. AA.;

d) il Cavallerizzo Maggiore di Sua Santità;

e) il Soprintendente generale delle Poste;

f) il Vessillifero ereditario di S. Romana Chiesa;

g) il Comandante della Guardia Nobile;

h) il Comandante della Guardia Palatina;

i) il Consigliere generale dello Stato;

l) il Delegato all'amministrazione speciale della S. Sede;

m) il Direttore dell'assistenza sanitaria (*con Accordo 17-21 novembre 1949 è stata aggiunta al presente elenco la carica di «Segretario di Ambasciata» della Corte Pontificia*).

6. Con le modalità indicate al precedente art. 4, si farà pure luogo allo svincolo in esenzione da imposta di fabbricazione dei prodotti italiani che vi sono soggetti, o dovessero in avvenire esservi assoggettati, destinati alla Città del Vaticano, nonché alle persone ed enti indicati all'art. 2, lett. a), b), c) e d), salvo che la richiesta scritta dovrà essere fatta al competente servizio di Finanza restando inteso che dovrà trattarsi di prodotti tuttavia vincolati ad imposta.

Del regolare ricevimento di detti prodotti sarà dato avviso scritto al competente ufficio di Dogana.

I documenti di cui sopra saranno validi anche agli effetti delle imposte sui consumi.

7. Allo svincolo in esenzione dalle imposte di consumo delle merci italiane con destinazione per la Città del Vaticano, per la Persona del Sommo Pontefice, e per i Cardinali residenti in Roma, si farà luogo su richiesta rivolta al competente ufficio del Governatorato di Roma.

La richiesta sarà fatta dal Governatore o dall'ufficio da lui delegato per le merci con destinazione per la Città del Vaticano e per la Persona del Sommo Pontefice; dai Cardinali residenti in Roma per le merci loro dirette.

Allo stesso ufficio saranno dirette le richieste per lo svincolo in esenzione da imposte di consumo delle merci di cui al 1

° comma del precedente articolo, destinate alle istituzioni ed uffici aventi sede negli immobili siti in Roma di cui al precedente art. 2, lett. c) e d), ed a coloro che vi risiedono e vi sono stabilmente addetti.

Per le istituzioni e gli uffici che non abbiano sede in Roma, la richiesta sarà fatta al competente ufficio delle Imposte di consumo.

Le richieste per le istituzioni e per gli uffici saranno fatte dalle persone che li presiedono e che saranno state all'uopo designate al R. Ministero delle Finanze dal Governatorato della Città del Vaticano.

8. Tutti gli oggetti di qualsiasi provenienza pervenuti al Sommo Pontefice e che la Santità Sua credesse di destinare in dono a personaggi, istituzioni, scuole, chiese, ecc., in Italia o fuori, potranno a tale scopo essere liberamente riesportati dalla Città del Vaticano.

Potrà pure effettuarsi la libera esportazione di altre merci, prodotti ed oggetti dalla Città del Vaticano con destinazione per l'Italia o per l'estero, previ accordi tra il Governatore della Città del Vaticano, o chi per lui, e la Dogana di Roma, e ciò allo scopo di impedire che escano dalla Città del Vaticano per essere consumate nel regno, merci e derrate ammesse in franchigia nel territorio di detta Città, o che, attraverso la Città del Vaticano, possano essere inviati all'estero merci ed oggetti di vietata esportazione, secondo le leggi italiane.

9. Resta infine stabilito che il R. Ministero delle Finanze, anche per quanto riguarda le imposte di consumo, ed il Governatore della Città del Vaticano, allo scopo di cooperare a che siano osservate le disposizioni di cui sopra, si daranno scambievolmente notizia di qualsiasi infrazione alle disposizioni stesse, che, nell'esercizio delle loro attribuzioni, essi accertassero, ed in tal caso prenderanno accordi per adottare le misure atte ad impedirne il ripetersi, senza pregiudizio delle penalità che, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, dovessero essere applicate a carico dei contravventori, nonché per coordinare, di comune intesa, ai fini della migliore loro attuazione pratica, le norme come sopra stabilite anche in relazione al funzionamento della costruenda stazione ferroviaria nell'interno della Città del Vaticano.

10. Le disposizioni concordate col presente atto entreranno in vigore nel termine che sarà stabilito di accordo fra il Governatore della Città del Vaticano ed il R. Ministero delle Finanze».

Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.